

TRIBUNALE DI LECCE

Acquisizione per usucapione – Sig.ra Orlando Caterina.

IL TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica in persona della Dr. Piera Portaluri ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 7706/2015 del Ruolo Generale promossa da:

ORLANDO Caterina

rappresentata e difesa da avvocato Massimo Fasano

RICORRENTE

CONTRO

MERCURIO Maria Rosaria, ORLANDO Ada, ORLANDO Caterina, nata l'11.5.1960, ORLANDO Giulio, ORLANDO Giulio Martino, ORLANDO Iolanda, ORLANDO Ippazio Stefano, ORLANDO Maria, ORLANDO Pasquale, ORLANDO Piero, ORLANDO Roberto, ORLANDO Roberto Stefano, ORLANDO Rocco, ORLANDO Rosa, ORLANDO Salvatore, ORLANDO Stefania, ORLANDO Vittorio, ORLANDO Marina, eredi ORLANDO Antonio (ORLANDO Caterina nata il 28.7.1956, ORLANDO Anna Maria, ORLANDO Giovanni, ORLANDO Maria Lidia, ORLANDO Oscar, ORLANDO Loreta, ORLANDO Laura, ORLANDO Fernanda Luigia, ORLANDO Flavio, ORLANDO Cinzia)

RESISTENTI

Il tribunale,

visto l'art. 1159 cod. civ.;

visti gli artt. 3 e sgg. della L.10.5.1976 n.346;

vista l'attestazione di affissione presso il comune di Taurisano dal 15.6.2016 al 20.9.2016;

vista la notifica per l'affissione presso l'Albo oratorio di questo tribunale;

vista la notifica del ricorso al PM;

vista la documentazione esibita;

preso atto della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.77, Anno 157, pag. 18);

DECRETA

che la signora, Orlando Caterina, nata a Galatina l'11.5.1960 e residente in Lecca alla Via Girolamo Marciànò, ha acquisito la proprietà, in virtù del possesso continuato per oltre quindici anni, dell'appezzamento di terreno sito in agro di Taurisano, riportato nel C.T. al Foglio 28, Ptc. 253, are 10,92, Qualità uliveto, Reddito Dominicale €. 3,67; Reddito agrario 2,82;

ORDINA

di rendere noto il presente provvedimento, mediante l'affissione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.346/76 all'albo del comune di Taurisano e del tribunale di Lecce e la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, nel BUR Puglia.

Il presente decreto, decorso il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di affissione, costituirà titolo

per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 cod. civ e per la voltura catastale;

esonera fin d'ora i competenti funzionari da ogni responsabilità al riguardo;

al trasferimento sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.R. n.601/1973, nonché l'esenzione da qualsiasi sovrattassa e pena pecuniaria dipendente da leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali (come stabilito dall'art. 5 della L.n.346f76).

Lecce, 7.6.2017.

Il Giudice Unico
Dr Piera Portaluri